COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 959

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3670) . 959

PRESIDENTE, *Relatore* . . . 959, 962, 964, 965

AMATUCCI 961, 963

BISANTIS 963

COCCIA 962

DE FLORIO 963

MANNIRONI 962, 963, 965

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 961, 962, 963, 964, 965

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267) 966

PRESIDENTE 966, 967

PENNACCHINI, *Relatore* 966

Votazione segreta:

PRESIDENTE 967

La seduta comincia alle 10,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Quaranta è in congedo.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (53670).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (3670), già approvato dalla II Commissione del Senato nella seduta del 20 dicembre 1966.

Data la particolare urgenza, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Desidero, innanzi tutto, fare presente che ogni fine d'anno, oramai, si presenta la necessità di adeguare le norme su questa materia, per cui ritengo necessario ricordare, anche se molto brevemente, i precedenti.

L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, consentiva ai capi delle cancellerie giudiziarie la possibilità di utilizzare personale non di ruolo, cioè dattilografi ed amanuensi, da retribuire con i proventi di cancelleria. L'articolo 99 dice: « Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi ed amanuensi retribuiti con i proventi di cancelleria ».

La legge 20 febbraio 1958, n. 58, ha abrogato questa facoltà dei capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma non ha rigidamente fissato il termine da cui far decorrere l'abrogazione ed ha adottato questa formula: ha statuito che l'abrogazione abbia luogo « con la decorrenza indicata al secondo comma dell'articolo 6 ». Questo secondo comma dell'articolo 6 della legge del 1958 dice che le disposizioni di cui al comma precedente (con il quale si stabilisce l'abrogazione) hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso previsto all'articolo 2 della stessa legge.

Queste norme sono state successivamente modificate dalla legge 28 luglio 1960, n. 777, ove all'articolo 1 si dice che il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito da una norma in cui si stabilisce che l'articolo 99 dell'Ordinamento del 1924 è abrogato e dove si dice anche che il termine elastico previsto dalla legge del 1958 è sostituito da un termine fisso, e cioè il 1° gennaio 1963.

Ma è subentrata una nuova legge, quella del 20 dicembre 1962, n. 1719, che all'articolo 1 sostituisce il termine del 1° gennaio 1963 con quello del 1° gennaio 1965.

Va, inoltre, ricordata anche la legge 11 aprile 1964, n. 264, in cui si stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi dell'articolo 99 dell'Ordinamento del 1924, non può essere concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

Ricordo quindi una ulteriore legge quella del 21 dicembre 1964, n. 1406, che riconferma l'abrogazione dell'articolo 99 dell'Ordinamento del 1924, ma sostituisce alla data del 1° gennaio 1965 un nuovo termine elastico; e cioè quello dell'esaurimento del concorso per nuove assunzioni di dattilografi. Per quanto riguarda questo concorso ricordo che di 700 posti, solo 110 andavano coperti da personale nuovo, in quanto gli altri erano assegnati ai dattilografi ed agli amanuensi non di ruolo.

Ora il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge, già approvato dal Senato, il cui articolo 1 recita:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 ».

Quindi, oltre la graduale copertura dei posti riservati agli invalidi, con questo articolo la decorrenza della abrogazione dell'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie viene spostata al 31 dicembre 1968.

Ritengo che sia veramente auspicabile che questa situazione dei dattilografi giudiziari sia, una volta per sempre, risolta mediante il più univoco criterio – di cui abbiamo discusso anche in sede esame per il parere allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia – della istituzione del ruolo esecutivo: cioè un complesso di persone addette ad un determinato lavoro, ben chiaro e preciso, che eviti la sottrazione ad altre amministrazioni dello Stato di personale, per tal modo distratto dalle proprie competenze e funzioni.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione, ritengo opportuno, ancor prima di aprire la discussione generale, di dare la parola al rappresentante del Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giusitzia.* Non ho molto da aggiungere alla relazione del Presidente che, richiamando tutti i precedenti, ha consentito alla Commissione di avere una cognizione sufficientemente precisa delle ragioni del presente provvedimento. Con questo disegno di legge ci si ripromette di consentire, ancora per un certo periodo di tempo, la utilizzazione dei cosiddetti amanuensi giudiziari, almeno fino a quando non saranno state coperte le aliquote dei posti riservati alle varie categorie privilegiate (invalidi di guer-

ra, soprattutto). Bisogna tener presente che la assunzione di invalidi di guerra o di altri appartenenti a categorie privilegiate in qualità di impiegati dattilografi giudiziari non è cosa facile e rapida. È necessario sottoporli ad una prova pratica, che si espleta presso le singole corti di appello; inoltre, bisogna operare una scelta in base alla maggiore o minore idoneità a svolgere il lavoro. Poiché tali operazioni richiedono un notevole lasso di mesi, nel frattempo una aliquota dei posti in organico resta scoperta. Pertanto, mantenere la utilizzazione degli amanuensi non risponde soltanto all'esigenza di venire incontro ai loro personali interessi (si tratta di persone che si trovano in difficili condizioni, data la prospettiva di perdere il lavoro, ma anche alla necessità di non aggravare la situazione, già precaria, che i servizi giudiziari lamentano soprattutto in questo settore del servizio di copia. Questa è stata la ragione che ha spinto il Governo a chiedere un'ulteriore proroga del termine per l'abrogazione del vecchio articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Questo disegno di legge, tuttavia, collega il mantenimento in servizio degli amanuensi all'assunzione degli invalidi di guerra che hanno diritto alla percentuale di collocamento obbligatorio, nel senso che, mano a mano, che saranno effettuate nuove assunzioni qualcuno di quelli che già prestano servizio dovrà lasciare il posto. La legge, del resto, non consente altre possibilità; quando abbiamo decisa la abolizione di questa categoria, che possiamo chiamare ibrida, di amanuensi legati ai dirigenti degli uffici delle cancellerie con un rapporto quasi fiduciario, abbiamo inteso regolamentare il settore istituendo la categoria dei dattilografi di ruolo. Ricordo che il concorso di 700 posti fu bandito anche per andare incontro agli amanuensi, dato che di questi 700 posti circa 590 andarono agli amanuensi chiamati a sostenere le prove e che risultarono idonei mentre solo 110 posti erano riservati ad altri partecipanti.

Però, non tutti i posti sono stati coperti, dato che restano quelli riservati agli invalidi di guerra; e questi sono gli ultimi posti che possono essere utilizzati.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il presente disegno di legge, di cui ricordo l'urgenza perché, se non venisse approvato entro il 31 dicembre, si dovrebbe procedere ai licenziamenti. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, oltre ad andar incontro alle esigenze dell'amministrazione tende, nello stesso tempo, a dare tranquillità alla categoria interessata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Il problema degli amanuensi è stato più volte sottoposto alla attenzione del Parlamento, che non è riuscito, però, a sistemare organicamente questa materia. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame dichiaro di essere favorevole, dato che si prefigge di dare applicazione alla legge del 1950 che stabilisce l'aliquota per le assunzioni obbligatorie per gli invalidi di guerra.

Tuttavia ricordo che, in seguito all'assunzione di questi invalidi di guerra, saranno licenziati coloro che sono « attualmente utilizzati », come dice la legge. Si prospetta pertanto il problema, importantissimo da un punto di vista umano, di quelli che saranno costretti ad abbandonare il lavoro che attualmente svolgono.

Da un punto di vista formale non mi sembra opportuno richiamare nel testo la legge 3 giugno 1950 per l'applicazione di questo provvedimento, dato che la legge del 1950 ha carattere generale e vale indubbiamente anche per questa categoria.

Ripeto che l'unico motivo che determina le mie perplessità è, comunque, quello da me ricordato, cioè il fatto che coloro che oggi prestano servizio saranno costretti ad abbandonare il lavoro in seguito alle assunzioni degli invalidi di guerra. Non possiamo dimenticare gli interessi degli amanuensi per curare quelli degli invalidi di guerra, abbandonando al loro destino i primi per fare del bene ai secondi.

Vorrei sapere dal Sottosegretario se sia stato fatto il calcolo degli amanuensi che dovrebbero lasciare il servizio. Ricordo che la legge del 1950 stabilisce che gli invalidi vanno assunti in una certa percentuale a seconda della categoria di pensione che usufruiscono.

Non è, comunque, nelle mie intenzioni creare difficoltà all'approvazione di questo disegno di legge; desidero solo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che andiamo contro alle necessità per lo meno di un gruppo di amanuensi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Apprezzo moltissimo le ragioni del suo intervento. Ma le chiedo: immagini che fossimo in grado di applicare immediatamente la legge del 1950 coprendo tutta la percentuale riservata agli invalidi. Assumendo gli invalidi, cesserebbe all'istante la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro con gli amanuensi. Invece, predispo-

nendo una norma che consente, fin quando l'invalido di guerra non sarà assunto, di mantenere il rapporto – del tutto anomalo – con l'amanuense, facciamo l'unica cosa che, nei limiti della legge è possibile fare a favore di detta categoria. In caso contrario, dovremmo istituzionalizzare un rapporto di servizio che non ha mai formato un ruolo, creando un onere di spesa che non è possibile sopportare.

Abbiamo cercato di risolvere alla radice il problema, grazie a quella legge con cui è stato aumentato di 700 posti l'organico dei dattilografi giudiziari; abbiamo dato la possibilità a questi amanuensi di partecipare ad un concorso riservato esclusivamente a loro. Però, non tutti lo hanno vinto; non avevamo nemmeno previsto un numero di posti perfettamente uguale a quello degli amanuensi utilizzati; una aliquota è rimasta fuori, anche perché trattavasi della aliquota meno idonea. Malgrado questo provvedimento, che ha cercato di risolvere in radice il problema, è rimasta una frangia, dovuta alla non coincidenza nel tempo della assunzione delle aliquote privilegiate. Pertanto, non è possibile accogliere le preoccupazioni dell'onorevole Amatucci oltre i limiti entro i quali il Governo le ha accolte.

MANNIRONI. Anch'io sono preoccupato per la sorte di questi amanuensi che, nonostante tutto, sono fatalmente condannati a lasciare il lavoro entro il dicembre 1968. Mi rendo conto delle ragioni addotte dal Sottosegretario di Stato e, cioè, che in precedenza si è cercato di immettere in ruolo, attraverso concorsi interni a loro riservati tutti coloro che erano idonei, però mi rendo anche conto che in tutte le altre amministrazioni dello Stato, e anche negli enti parastatali, si è fatto di tutto per mantenere al loro posto i dipendeni i quali lavoravano di fatto alle dipendenze delle singole amministrazioni. Non mi pare che si possa, a cuor leggero, mettere sul lastrico (perché questa sarà la soluzione) un centinaio di persone, che non sono riuscite a passare nel ruolo dei dattilografi.

Prego il Governo di soprassedere su questa decisione, in attesa di esaminare più approfonditamente il problema e di trovare la possibilità di sistemare in ruolo coloro che ancora oggi non sono inquadrati. Il fatto che sia obbligatorio, in applicazione di un'altra legge, assumere un'aliquota di invalidi di guerra mi pare che non esima noi dal dovere di continuare a ricercare un miglioramento della situazione per quelli che già lavorano. Tra l'altro, considerato che il Ministero non è riuscito ancora, a tutt'oggi, a coprire la percentuale obbligatoria per gli invalidi di guerra, è da presumere che non vi sia più disponibilità di personale in questa categoria privilegiata.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le ragioni del collega Mannironi sono indubbiamente apprezzabili; tuttavia fanno rilevare che anche se si dovesse, in un secondo tempo, procedere alla ristrutturazione della materia, oggi è indispensabile approvare questo disegno di legge. In caso contrario, dal 1° gennaio, molti amanuensi sarebbero costretti ad abbandonare il loro lavoro. Ricordo che per risolvere il problema non abbiamo più tempo a disposizione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ricordo che, di recente, abbiamo approvato il provvedimento per l'introduzione delle macchine per fotocopie nelle cancellerie che, indubbiamente, tenderanno a sostituire gli amanuensi. Nelle cancellerie in cui queste macchine sono state adottate si è già riscontrato un notevole beneficio.

COCCIA. Il problema è quello dell'estensione a tutte le zone d'Italia di queste macchine; nella mia provincia si parla di queste macchine come di un qualcosa di fantomatico che esiste solo in alta Italia ed in Valtellina...

PRESIDENTE. *Relatore*. In Valtellina il problema è stato risolto dal Consiglio dell'ordine prima ancora dell'approvazione della legge.

Comunque, dopo l'introduzione di queste macchine il numero degli amanuensi necessario per coprire l'organico previsto e calcolato a circa 700 unità, sarà indubbiamente ridotto a sole 300 unità circa; gli altri potranno essere utilizzati per incarichi diversi.

Quando venne bandito il concorso per 700 posti di dattilografo giudiziario, circa 550 di questi posti, sono stati assegnati a coloro che già lavoravano nelle cancellerie come personale non di ruolo, mentre solo 110 posti, che poi sono divenuti 132, sono stati assegnati a concorrenti esterni.

A quell'epoca si riteneva che fossero necessari complessivamente circa 1.500 dattilografi giudiziari, per cui restavano da coprire circa 700 posti. Comunque, come già ho detto, l'introduzione delle macchine copiatrici farà diminuire il numero dei dattilografi giudiziari necessari allo svolgimento del lavoro nelle varie cancellerie.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame ricordo che viene prevista la possibilità di utilizzare coloro che siano già in ser-

vizio presso le cancellerie; si proibiscono, infatti, solamente le nuove assunzioni.

Faccio anche presente che per le assunzioni obbligatorie di invalidi di guerra è previsto il limite d'età di quarantacinque anni, per cui penso che siano ormai pochi gli invalidi di guerra compresi in questo limite.

BISANTIS. Desidero sapere se gli invalidi vengono assunti per concorso o per chiamata diretta.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli invalidi di guerra non vengono assunti per chiamata diretta, ma neanche per concorso. Quelli che sono in possesso della licenza media, titolo necessario per questo lavoro, sono sottoposti, presso le corti d'appello, ad una prova pratica di dattilografia e sono assunti se ritenuti idonei.

AMATUCCI. Questa procedura per l'assunzione degli invalidi di guerra non è però prevista dal provvedimento, che dice soltanto che essi saranno assunti in applicazione della legge del 1950; questa legge stabilisce che, nelle percentuali obbligatorie, gli invalidi devono essere assunti per chiamata diretta. Mi sembrerebbe, quindi, necessario, specificare che gli invalidi sono assunti « previo accertamento della loro idoneità ».

MANNIRONI. Vorrei sapere cosa significa l'ultimo capoverso dell'articolo 1, ove si dice che l'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968.

PRESIDENTE, *Relatore*. I dirigenti delle cancellerie potranno continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1968, come è detto anche nella relazione, dell'opera dei dattilografi non di ruolo, fermo il disposto dell'articolo 5 della legge del 1964 che vieta nuove assunzioni.

MANNIRONI. Dopo il 31 dicembre 1968 questi dattilografi non di ruolo non potranno più essere utilizzati ?

PRESIDENTE, *Relatore*. I dattilografi non di ruolo non potranno più essere utilizzati dopo il 31 dicembre 1968 a meno che non intervenga un nuovo provvedimento. Entro quella data sarà, senz'altro, emanato un provvedimento per risolvere il problema, e non solo questo problema ma anche quello delle 3.500 unità del ruolo esecutivo di cui tanto si sente la necessità.

Si tratta, comunque, di un problema di scelta; ricordo che se non approveremo questo provvedimento gli amanuensi saranno licenziati alla fine di quest'anno, cioè fra pochi giorni.

MANNIRONI. Siccome lei auspica che un'altra legge, più in là nel tempo, intervenga, io chiedo: dal momento che in questo momento ne stiamo esaminando una, perché non la rendiamo più idonea allo scopo ?

PRESIDENTE, *Relatore*. Nelle precedenti leggi (tranne la fondamentale del 1924) è stato sempre stabilito un termine per il trattenimento in servizio dei dattilografi non di ruolo. Si è trattato di un termine a volte elastico, cioè legato a certi avvenimenti (come quello per l'esaurimento dei concorsi), oppure fisso, che quasi ogni due anni il Parlamento ha prorogato. Non sarebbe possibile, anche in questa occasione, non prorogare ancora una volta il solito termine.

Naturalmente (se debbo esprimere la mia opinione) questa serie di leggine non rappresenta la soluzione ideale del problema. In sede di discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a proposito della anomala situazione per cui dalla stessa amministrazione dello Stato del personale è sottratto ai compiti d'istituto e destinato ad altri servizi (per esempio, gli ageni di custodia), si è detto: o si sanziona in modo permanente questa prassi, oppure la si risolve con la istituzione del ruolo esecutivo, prevedendo l'inquadramento di circa 3.500 unità con funzioni specifiche. Quest'ultima soluzione è da tutti ardentemente auspicata; lo stesso deputato Mannironi, relatore sullo stato di previsione della spesa, si era prospettata tale questione.

Quindi, trovandoci noi di fronte ad una scadenza o non proroghiamo il mantenimento in servizio dei dattilografi non di ruolo (e allora questi sono licenziati), oppure proroghiamo per due anni, e nel frattempo sarà possibile studiare una soluzione definitiva e come è stato auspicato, forse anche di carattere globale.

DE FLORIO. Mi sembra di comprendere, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che il sistema congegnato non garantisce la conservazione automatica del posto a tutti i dattilografi non di ruolo fino al 31 dicembre 1968; questa data, al contrario, sarebbe soltanto un termine finale. Pertanto, nel corso del tempo che intercorre fra oggi e la fine del 1968, man mano che subentreranno gli invalidi, si verificherà il licenziamento dei dattilografi non di ruolo. Dunque, nel giro di pochissimo tempo, potrebbe anche accadere la eliminazione completa di questi ultimi dal loro posto di lavoro.

Noi manifestamo le nostre preoccupazioni in ordine al meccanismo previsto dal provve-

dimento in esame. Comprendo, naturalmente, che non approvando alcun provvedimento si causerebbe la automatica cessazione dal servizio di tutti i dattilografi non di ruolo alla data del 31 dicembre 1966.

Le esigenze del servizio copia presso le cancellerie giudiziarie ci trovano tutti concordi. Vi è una notevole carenza di personale in questi uffici, e lo stesso personale di dattilografia, svolge – come tutti sanno – una serie di altre funzioni nelle cancellerie, comprese quelle veramente onerose della registrazione nei vari albi, cioè quelle incombenze farraginosissime che, purtroppo, ancora affliggono il lavoro in seno alle nostre cancellerie. Dunque, detto personale non limita la propria attività ad un lavoro di mera dattilografia. Si tratta invece di collaboratori – spesso estremamente esperti malgrado la modestia del loro titolo – indispensabili all'interno delle cancellerie.

È indubbia la necessità di conservare l'efficienza delle cancellerie; efficienza che allo stato attuale, come è stato rilevato, è per nulla confortevole. Pertanto, la presenza in organico, in aggiunta a questi dattilografi, di altro personale che dovesse subentrare per un titolo diverso (cioè, per esempio, per essere invalidi civili), non creerebbe certo un sovraffollamento, ma servirebbe a rendere più spedito il lavoro.

Non è possibile modificare il presente provvedimento nel senso che venga conservato il posto a tutti i dattilografi fino alla data del 31 dicembre 1968 ? Entro il 31 dicembre 1968, è auspicabile che intervenga una legge organica a regolamentare in modo integrale e completo il servizio del personale di cancelleria, con una modifica dei ruoli e delle funzioni, cioè con una organizzazione della amministrazione della giustizia più moderna e dinamica di quella che attualmente affligge i nostri uffici giudiziari.

Per inciso, mi permetto di ricordare al sottosegretario Misasi che ho avuto modo di presentare un progetto di legge per quanto riguarda l'amministrazione e la gestione della carta bollata negli uffici di cancelleria. Con questa proposta di legge chiedevo la sostituzione dell'antiquato sistema di esazione fiscale con l'applicazione di determinate marche che avrebbero garantito la copertura finanziaria dell'operazione. L'*iter* di un foglio di carta bollata all'interno delle cancellerie ricorda « Il processo » kafkiano. Dal momento in cui un foglio di carta bollata entra in cancelleria al momento in cui esso viene eventualmente restituito all'avvocato che ne ha fatto deposito, è necessaria la trascrizione in cinque registri, con la conseguenza che vi sono, oggi in Italia, centinaia di cancellieri impegnati nella improba fatica della regolamentazione dei fogli di carta bollata ! Anche da questo esempio balza evidente la necessità della rinnovazione integrale di molti sistemi ancora in uso nei nostri uffici giudiziari. Auspichiamo che entro la data del 31 dicembre 1968 il Governo si renda interprete di questa esigenza, e provveda a presentare al Parlamento provvedimenti adeguati. La revisione integrale dei sistemi amministrativi delle cancellerie è sottratta all'iniziativa parlamentare perché presenta difficoltà di ordine tecnico che nascono, per il Parlamento, anche dalla mancata conoscenza di determinati dati funzionali, statistici, e così via.

Desideriamo, in ogni caso, che fino alla data del 31 dicembre 1968 venga garantita la permanenza in servizio a tutti i dattilografi giudiziari che, in base alle norme contenute nel presente provvedimento, hanno un diritto molto ipotetico alla conservazione del posto.

Si tratta, infatti, di un termine massimo che per alcuni potrebbe anche essere anticipato, qualora il posto venisse assegnato a persona che abbia diritto a trattamento privilegiato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non posso che ribadire l'opinione già espressa in sede di relazione; questo disegno di legge è molto urgente e ritengo che vada approvato senza indugi. Forse un ordine del giorno potrebbe indicare la soluzione dei diversi problemi che sono emersi nel corso della discussione e che non potrebbero venir risolti in altro modo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le osservazioni del collega De Florio, che nella sostanza, concordano con quelle dei colleghi Mannironi ed Amatutti sono degne di attenzione. Ricordo, tuttavia, che abbiamo già effettuata una scelta in occasione dell'approvazione della legge del 1964, con la quale venne previsto un concorso a 700 posti di dattilografo giudiziario e 550 posti furono riservati agli ex amanuensi. In conseguenza della applicazione di quella legge, avremmo già dovuto trattenere un servizio soltanto i vincitori del concorso licenziando gli altri. Il rapporto di lavoro con i non vincitori del concorso è stato mantenuto in vita collegandolo ad alcune scadenze. Si ritenne, infatti, che non potessero essere licenziati prima dell'espletamento dei concorsi, per non causare difficoltà all'amministrazione; dopo l'espletamento del primo concor-

so riservato, si è aspettato anche l'espletamento del concorso pubblico, quello a 110 posti. Oggi, l'unico sistema per mantenere in servizio questi amanuensi è quello delle assunzioni degli invalidi di guerra; di attendere cioè che vengano effettuate queste assunzioni. Se volessimo mantenere in servizio questi amanuensi indipendentemente dalla copertura dei posti previsti dall'organico, dovremmo affrontare problemi finanziari piuttosto rilevanti e sarebbe necessario del tempo per la loro soluzione. Oggi, in ogni caso, dobbiamo approvare il disegno di legge in discussione perché, in caso contrario, questi amanuensi verranno licenziati alla fine dell'anno; anche i colleghi che sono favorevoli alla revisione organica del problema converranno che è necessario approvare questo provvedimento.

Per quanto riguarda il problema specifico di questi amanuensi ricordo che la situazione di costoro è una situazione che possiamo definire ibrida; la maggior parte è entrata in ruolo in seguito a concorso, per cui restano, pertanto, in una situazione non ben definita solo poche centinaia di unità.

Per quanto riguarda la preoccupazione del collega De Florio, osservo che i licenziamenti non saranno immediati, perché l'assunzione degli invalidi comporta lo svolgimento di una prova di idoneità, alla quale vongono ammessi soltanto gli invalidi in possesso della licenza media.

Devo ancora dire che, di fatto, il problema di questi amanuensi potrà essere risolto nei prossimi due anni; per tutte queste considerazioni raccomando agli onorevoli colleghi di procedere senza indugi all'approvazione del provvedimento in esame. Questo provvedimento, del resto, è necessario anche per assicurare alcune esigenze dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I deputati Mannironi ed Amatucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la situazione nella quale vengono a trovarsi i dattilografi giudiziari non di ruolo assunti in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui al disegno di legge n. 3670,

invita il Governo

a porre allo studio un provvedimento con il quale si possa ottenere che dattilografi giudiziari non di ruolo siano per lo meno trattenuti in servizio anche dopo il 31 dicembre 1968, e sempre in attesa di un loro definitivo inquadrametno in ruolo previo accertamento della loro idoneità ».

Come relatore dichiaro di essere favorevole a questo ordine del giorno dei colleghi Mannironi ed Amatucci.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

MANNIRONI. Prendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo; ritengo comunque che sia opportuno porre in votazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mannironi-Amatucci di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

« L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi ed Alini: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi ed Alini: « Modifica degli articolo 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile ».

Il deputato Pennacchini, relatore ha facoltà di richiamare i precedenti di questa proposta di legge.

PENNACCHINI, *Relatore*. Per porre i componenti della Commissione in condizione di ricordare l'argomento, che da mesi non è più all'ordine del giorno, mi permetterò di illustrare brevemente quello che era l'orientamento dei proponenti nella presentazione della proposta di legge n. 1267.

Il deputato Cacciatore, con molta sensibilità (come ho già avuto modo di sottolineare nella mia prima relazione), ha rilevato che – in un sistema giuridico basato sulla preminenza del lavoro rispetto a tutte le altre forme di vita sociale in cui si articola l'attività della popolazione – nell'ambito del codice civile ai crediti di lavoro non viene data una sufficiente collocazione, ovvero una sufficiente garanzia di esigibilità, in quanto sono collocati, nel concorso della prelazione privilegiata di crediti al quattordicesimo posto dell'articolo 2778. Pertanto, egli ha ritenuto opportuno prevederne lo spostamento al primo posto sia nell'articolo 2778 sia nell'articolo 2751, che riguardano una determinata elencazione di precedenze.

Quale relatore proposi, a suo tempo, di dare una ancor più forte garanzia ai crediti di lavoro, nel senso di collocarli immediatamente dopo le spese di giustizia che, secondo il codice civile, attualmente hanno la precedenza assoluta su tutti i privilegi di natura mobiliare e di natura immobiliare. L'emendamento proposto – inteso a dare una garanzia larghissima, assoluta e completa ai crediti di lavoro – venne, per ragioni varie, respinto dalla Commissione, soprattutto in considerazione del fatto che non si poteva stabilire per legge una precedenza rispetto ad altri crediti privilegiati, in modo particolare ai crediti pignoratizi e ipotecari. Il rappresentante del Governo osservò che vi era l'incertezza di questi crediti, in quanto non inseguivano più un bene specifico, ma per legge erano collocati al di fuori del bene specifico. Dunque, l'emendamento venne respinto, nonostante che il relatore votasse con l'opposizione.

Dopo questo esito, rappresentai al Presidente della Commissione la mia particolare posizione di relatore posto in minoranza dalla Commissione, e per questo motivo presentai le dimissioni da relatore sul provvedimento. Il Presidente, nella sua consueta bontà, mi ha pregato di non insistere sulle dimissioni. Nel frattempo, il gruppo comunista aveva chiesto la attrazione in Aula del provvedimento ma, dopo varie vicissitudini, recedette dalla richiesta. Dunque, oggi ci troviamo nuovamente ad esaminare la proposta di legge n. 1267 in sede legislativa.

Che cosa però è successo? Che, respinto l'emendamento del Relatore, il provvedimento viene praticamente svuotato di contenuto. Infatti, è vero che la Commissione ha approvato un nuovo ordine dell'articolo 2751, mettendo al primo posto i crediti di lavoro, che antecedentemente figuravano al quarto posto; ma è altrettanto vero che i crediti previsti nell'articolo 2751, in blocco, continuano a trovarsi, nell'ordine delle prelazioni, dal quattordicesimo posto in poi in virtù dell'articolo 2778.

Pertanto, non si è fatto altro che varare un ordine interno di un certo numero di crediti che, però, nel loro complesso, come ho detto, si collocano ancora al quattordicesimo posto. Non solo, ma la cosa riguarda esclusivamente i privilegi mobiliari, perché sia l'articolo 2751 che l'articolo 2778 si riferiscono ai privilegi mobiliari. Un creditore che possa valersi soltanto sui beni mobiliari, ha ben poche possibilità di riscuotere i propri crediti; infatti, al momento in cui l'azienda o il datore di lavoro rischiano di fallire o di cessare l'attività, è nel loro interesse far sparire qualunque ricchezza mobiliare; per-

tanto, difficilmente i crediti in questione possono essere recuperati da quanto rimane.

Ammesso che rimanga qualcosa, il creditore difficilmente potrà vedere soddisfatto il proprio credito dato che prima del suo esistono ben tredici privilegi.

La tutela a questi crediti appare, quindi, nulla.

Ho studiato a fondo il problema e ritengo di aver trovato una possibile soluzione.

PRESIDENTE. Onorevole Pennacchini, la prego di scusare l'interruzione, ma in questo momento in Aula si sta procedendo a delle votazioni molto importanti.

Data la concomitanza di queste votazioni in Aula, ritengo che sia opportuno rinviare la discussione.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3670):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Berlinguer Mario, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Migliori, Milia, Pennacchini, Reggiani, Riccio, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Quaranta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO